



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 233 del 16/07/2013 – 23/07/2013 Udienza pubblica del 21/05/2013
Massima n. 1:	<p>Titolo Servizi pubblici locali - Norme della Provincia di Trento - Servizio idrico integrato - Previsione che "la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga" " - Salvezza della potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore del comma censurato - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la disciplina statale delle tariffe valida sull'intero territorio nazionale, espressione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza - Insussistenza - Normativa provinciale adottata nell'ambito della competenza legislativa primaria, coerente con la normativa statale e la normativa europea - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Va rilevata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione degli articoli. 8 e 9, n. 9 e n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R 31 agosto 1972, n. 670), e dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione, nella parte in cui, introducendo il comma 1 nell'art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 riconosce alla Giunta provinciale il potere di "definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi</p>



	<p>all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio chi inquina paga”. Infatti, la competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico non si limita alla sola organizzazione e programmazione del servizio, ma comprende anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che costituiscono il "corrispettivo del predetto servizio". La normativa impugnata in realtà ha adeguato i criteri di determinazione della tariffa a quelli stabiliti dal legislatore statale all'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed alla normativa dell'Unione europea (art. 9 direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: legge della provincia Trento 30/07/2012, n. 17 art. 1, co. 2</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

